

Seduta del
19 marzo 2013

Comunicato il

Protocollo n.
235

Emanazione dell'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (ordinanza sulle strutture diurne)

1. Osservazioni generali

a) Applicazione per analogia della legge sull'assistenza ai bambini

L'art. 27 cpv. 3 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica) stabilisce che la legge sull'assistenza ai bambini trova applicazione "per analogia". Nell'art. 86 della legge scolastica si rimanda direttamente alla legge sull'assistenza ai bambini, tuttavia anche qui si tratta di un'applicazione per analogia. Questo significa che le disposizioni della legge sull'assistenza ai bambini si applicano anche alle strutture diurne, se la natura di queste ultime non richiede una deroga (cfr. interpretazione della validità per analogia dell'art. 219 CPC nel messaggio sul CPC, pag. 7338; inoltre commenti relativi agli art. 7 e 314 CC). Attraverso la limitazione "per analogia", le disposizioni applicabili tramite rimando trovano applicazione a fattispecie simili soltanto quando le loro regole corrispondono allo scopo della norma di rinvio.

Le strutture diurne e l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia si differenziano per i seguenti punti:

- Nel caso delle strutture diurne sono gli enti scolastici che offrono l'assistenza (art. 27 cpv. 1 legge scolastica) e non offerenti privati riconosciuti. Ciò non impedisce però agli enti scolastici di fare capo a organizzazioni private per adempiere ai propri compiti. Dal punto di vista formale, gli offerenti sono però gli enti scolastici. L'offerta di strutture diurne rappresenta quindi un compito pubblico che un'autorità è tenuta a svolgere.

- Siccome gli enti scolastici sono responsabili per l'organizzazione delle strutture diurne, l'intero onere è a loro carico e non a carico degli offerenti privati. Per questo motivo, anche il versamento dei contributi alle strutture diurne è disciplinato in modo diverso da quanto avviene per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia: siccome gli enti scolastici coincidono con gli offerenti, i contributi (del Cantone e dei titolari dell'autorità parentale) stabiliti nella presente ordinanza vanno versati non agli offerenti privati, bensì direttamente agli enti scolastici. Il Cantone e i titolari dell'autorità parentale versano quindi contributi a un ente di diritto pubblico, vale a dire agli enti scolastici.
- Le offerte dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia coprono l'anno civile, quelle delle strutture diurne l'anno scolastico. Per questo motivo, il bisogno viene rilevato in momenti differenti. Le strutture diurne vengono organizzate prima dell'inizio dell'anno scolastico, le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia tuttavia prima della fine dell'anno.
- Conformemente all'art. 91 cpv. 1 lett. a e c della legge scolastica, quale offerta della scuola popolare, le strutture diurne sono soggette alla vigilanza dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS), che per lo svolgimento concreto della vigilanza ricorre all'Ispettorato scolastico e di scuola dell'infanzia (Ispettorato; art. 72 cpv. 1 lett. a e b ordinanza scolastica). L'assistenza complementare alla famiglia è soggetta alla vigilanza del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (art. 8 e 9 cpv. 3 e 4 della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni; CSC 548.300).

A seguito della differente natura delle strutture diurne, singole disposizioni contenute nella legge sull'assistenza ai bambini sono applicabili solo in parte o appunto per analogia.

b) Probabili costi

Conformemente al messaggio del Governo a destinazione del Gran Consiglio relativo alla revisione totale della legge scolastica (quaderno n. 6/2011-2012), si parte dal presupposto che al momento dell'entrata in vigore della legge scolastica l'aumento della percentuale di allievi che farà capo a ulteriori strutture diurne sarà solo modesto. Inoltre, conformemente al messaggio si parte dal presupposto che, sempre a quel momento, per metà delle offerte non sarà raggiunto il numero di otto allievi e

che delle offerte rimanenti già l'80 per cento viene sovvenzionato sulla base della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Questo significa che si può partire dal presupposto che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge scolastica il 1° agosto 2013, per il Cantone risulteranno costi supplementari solo modesti. Tuttavia, in singoli comuni si potrebbe assistere a uno spostamento delle offerte e quindi dei costi da misure complementari alla famiglia a misure complementari alla scuola, ovvero alle ulteriori strutture diurne. I contributi cantonali complessivi netti per tutti i bambini nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia ammontano, stando alle informazioni dell'Ufficio del servizio sociale, a circa 2,2 milioni di franchi per il 2011. Di questi, 200 000 franchi sono dovuti ad allievi, ovvero a offerte complementari alla scuola. Al momento dell'entrata in vigore della legge scolastica sono perciò da attendersi possibili spostamenti di costi fino a un massimo di circa 200 000 franchi. Siccome al momento della stesura del preventivo non era ancora chiara l'organizzazione delle ulteriori strutture diurne, per la quota 2013 dell'anno scolastico 2013/2014 (4 mesi) è stato considerato soltanto l'importo pro rata dei costi supplementari indicati nel messaggio. Tutti i costi che superano l'importo inserito nel preventivo 2013 dovrebbero poter essere compensati con un corrispondente trasferimento di preventivo dal settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia alle ulteriori strutture diurne.

2. Osservazioni relative alle singole disposizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

Riguardo al cpv. 2: Si deve distinguere tra i casi nei quali il Cantone versa contributi in base all'ordinanza sulle strutture diurne e quando lo fa in base all'ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 15 gennaio 2013 (CSC 548.310). I concetti "ulteriori strutture diurne" e "assistenza ai bambini complementare alla famiglia" vanno perciò chiaramente distinti. Nella presente ordinanza sulle strutture diurne si è proceduto a questa distinzione nell'art. 2 lett. b e c.

Art. 2 Concetti

Riguardo alla lett. a: con la definizione degli enti scolastici vengono esclusi dal campo d'applicazione gli istituti per l'istruzione scolastica speciale, l'insegnamento

privato e le scuole private. Gli art. 27 e 86 della legge scolastica non sono perciò applicabili per analogia agli istituti privati menzionati, nemmeno qualora questi offrano strutture diurne.

Riguardo alle lett. b e c: le tre offerte di assistenza disciplinate dalla legge vengono distinte come segue:

Assistenza durante gli orari fissi	
Destinatari dell'assistenza	allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare
Orari di assistenza	al mattino sull'arco di tre ore nella scuola dell'infanzia e sull'arco di quattro lezioni nel grado elementare
Periodo di assistenza	durante le settimane di scuola, da lunedì a venerdì, salvo i giorni festivi

Gli orari fissi garantiscono un insegnamento o un'assistenza continui per almeno tre ore o quattro lezioni al mattino. Essi valgono soltanto per la scuola dell'infanzia e il grado elementare (art. 26 cpv. 1 e 2 legge scolastica). Gli enti scolastici non possono riscuotere contributi dai titolari dell'autorità parentale non ricevono nemmeno contributi cantonali per eventuali lezioni di assistenza durante gli orari fissi. Per gli allievi, l'assistenza durante gli orari fissi è gratuita e, fatta eccezione per le lezioni marginali, obbligatoria.


Ulteriori strutture diurne	
Destinatari dell'assistenza	allievi della scuola popolare
Orari di assistenza	nelle ore comprese tra le 7.30 e le 18.00, ma al di fuori degli orari fissi
Periodo di assistenza	durante le settimane di scuola, da lunedì a venerdì, salvo i giorni festivi

Gli enti scolastici possono offrire strutture diurne anche al di fuori degli orari di assistenza stabiliti, dunque prima delle 7.30, dopo le 18.00 oppure durante le vacanze. Tuttavia, in virtù delle disposizioni della legge scolastica, il Cantone non versa di principio contributi per le strutture diurne proposte al di fuori degli orari di assistenza stabiliti. Se le corrispondenti condizioni sono soddisfatte, possono tuttavia essere

versati contributi conformemente alla legislazione in materia di assistenza ai bambini complementare alla famiglia. L'Ufficio può prevedere singole eccezioni (vedi art. 4 cpv. 4).

Assistenza ai bambini complementare alla famiglia	
Destinatari dell'assistenza	bambini in età prescolare e allievi della scuola popolare
Orari di assistenza	orari non definiti
Periodo di assistenza	durante tutto l'anno

Dal grafico seguente risulta come sono definite le ulteriori strutture diurne conformemente all'art. 2 lett. b dell'ordinanza sulle strutture diurne:

	ora													
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Istruzione prescolastica	-													
Scuola dell'infanzia				(orario fisso)			strutture diurne							
Grado elementare			(orario fisso)			strutture diurne								
Grado secondario I	strutture diurne													
														
Fine settimana, vacanze, giorni festivi (tutti i gradi scolastici)	-													

Con l'introduzione delle ulteriori strutture diurne, nel settore dell'assistenza ai bambini extrafamiliare viene ora creata una nuova offerta di assistenza complementare alla scuola che si affianca all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Il compito di coordinare queste due offerte di assistenza spetta ai comuni o agli enti scolastici.

Riguardo alla lett. d: con la definizione dell'unità di assistenza iniziata si intende evitare che il Cantone debba versare l'intero contributo per unità di assistenza (= un'ora) utilizzate solo per 5, 10 o 15 minuti. Alcuni esempi: se viene utilizzata un'assistenza pomeridiana dalle 14.00 alle 17.40, il Cantone versa contributi per quattro unità di assistenza. Infatti, tra le 14.00 e le 17.00 vi sono tre unità di assistenza e tra le 17.00 e le 17.40 viene utilizzata un'unità di assistenza di oltre 30 minuti, quindi un'unità di assistenza iniziata. Un esempio per il caso contrario: se l'assistenza pomeridiana viene tuttavia utilizzata dalle 14.00 alle 17.15, hanno diritto a contributi

soltanto tre unità di assistenza, poiché il tempo di assistenza utilizzato tra le 17.00 e le 17.15 è inferiore ai 30 minuti. Non è quindi data un'unità di assistenza iniziata ai sensi dell'art. 2 lett. d dell'ordinanza sulle strutture diurne.

Nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia non vi sono direttive su come gli offerenti debbano fatturare le unità di assistenza iniziate. Secondo le informazioni dell'Ufficio cantonale del servizio sociale, vengono fatturate soltanto ore intere.

Art. 3 Offerte di assistenza delle ulteriori strutture diurne

La suddivisione in queste tre offerte di assistenza serve da un lato all'accertamento del bisogno e costituisce d'altro lato una condizione per disciplinare il riconoscimento. Questa distinzione è inoltre necessaria per stabilire i differenti contributi di Cantone e titolari dell'autorità parentale.

Art. 4 Contenuto e orari delle offerte di assistenza

Riguardo al cpv. 1: l'assistenza mattutina garantisce un'assistenza prima dell'inizio della scuola, a partire al più presto dalle 7.30, al massimo fino all'assistenza sul mezzogiorno. Si deve tenere conto di quanto segue: durante gli orari fissi per la scuola dell'infanzia e per la scuola popolare prescritti dalla legge è espressamente esclusa un'offerta di assistenza nel quadro delle strutture diurne. L'assistenza durante gli orari fissi rientra nell'offerta scolastica ordinaria e si distingue dalle strutture diurne nel senso che gli orari fissi (fatta eccezione per le lezioni marginali) vanno frequentati obbligatoriamente. Per questo tipo di assistenza non possono essere riscossi contributi dai titolari dell'autorità parentale e nemmeno possono essere versati contributi nel quadro della presente ordinanza. Poiché nel grado secondario I la legge non prevede un obbligo di orari fissi, è possibile che risulti un bisogno di assistenza mattutino "durante l'orario di lezione". Si deve tuttavia partire dal presupposto che il bisogno di una tale offerta sarà ben difficilmente dato.

Riguardo al cpv. 2: l'offerta "assistenza sul mezzogiorno" deve soddisfare i requisiti seguenti:

- L'assistenza sul mezzogiorno comprende anche il pranzo.

- Per i titolari dell'autorità parentale è fondamentale che l'offerta di assistenza sul mezzogiorno si inserisca senza lasciare tempi morti tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio. Se dovesse comunque esservi un tempo morto, la sua durata dovrebbe tuttavia essere almeno tale da giustificare il ricorso a un'unità di assistenza mattutina o pomeridiana. Esempio: fine dell'assistenza sul mezzogiorno alle 13.00, unità di assistenza pomeridiana dalle 13.00 alle 14.00.
- L'assistenza sul mezzogiorno deve essere attuabile anche per gli enti scolastici che dispongono di strutture diurne per diversi gradi scolastici e classi con piani delle lezioni differenti. Esempio: fine delle lezioni di scuola dell'infanzia alle 11.15; fine delle lezioni di scuola elementare alle 11.30; fine delle lezioni del grado secondario I alle 12.15.

La presente disposizione per l'assistenza sul mezzogiorno si riallaccia agli orari delle lezioni mattutine e pomeridiane generalmente validi presso un ente scolastico e tiene conto dei requisiti menzionati. Gli enti scolastici sono liberi di fissare l'inizio e il termine dell'assistenza sul mezzogiorno nei limiti della presente disposizione, orientandoli così alle differenti esigenze locali. Per determinare l'orario di fine generale delle lezioni del mattino e di inizio generale delle lezioni del pomeriggio ci si basa sull'abituale pausa di mezzogiorno valida tutta la settimana, secondo il piano delle lezioni. È quindi ad esempio irrilevante quando una classe di scuola elementare inizi le lezioni in un determinato pomeriggio. È anche irrilevante il fatto che il mercoledì pomeriggio non vi sono lezioni. È rilevante unicamente quando abitualmente tutte le classi di un ente scolastico iniziano di solito le lezioni.

Se non viene offerta un'assistenza sul mezzogiorno, la fine dell'assistenza mattutina e l'inizio di quella pomeridiana si conformano agli orari dell'assistenza sul mezzogiorno determinati dall'ente scolastico nell'accertamento del bisogno conformemente all'art. 6 cpv. 3.

Riguardo al cpv. 3: conformemente all'art. 6 dell'ordinanza sulle strutture diurne, l'assistenza pomeridiana garantisce l'assistenza dopo il termine dell'assistenza sul mezzogiorno e fino alle 18.00. A questo proposito si deve considerare che, contrariamente al mattino, al pomeriggio non vi è l'obbligo di orari fissi.

Riguardo al cpv. 4: questo capoverso permette una gestione pragmatica dei punti di contatto tra l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e quella comple-

mentare alla scuola. Ad esempio, nel caso di allievi che vengono assistiti nel quadro delle strutture diurne fino alle 18.00 e che necessitano di ulteriore assistenza dalle 18.00 alle 19.00, l'Ufficio può stabilire che l'intera assistenza (vale a dire anche quella tra le 18.00 e le 19.00) possa essere fatturata tramite le strutture diurne. Ciò vale naturalmente a condizione che l'ente scolastico in questione sia disposto a mettere a disposizione un'offerta anche dopo le 18.00. Un obbligo di offerta è dato solo fino alle 18.00.

L'intento di questa disposizione consiste nell'evitare una frammentazione di costi e di contributi in singole ore tra assistenza ai bambini complementare alla famiglia e complementare alla scuola.

Art. 5 Unità di assistenza

Riguardo al cpv. 1: questa regolamentazione corrisponde a quella dell'art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

Riguardo al cpv. 2: un'assistenza sul mezzogiorno corrisponde a un'unità di assistenza. In altre parole: anche se un'assistenza sul mezzogiorno dura più di un'ora, è considerata come un'unica unità di assistenza.

Art. 6 Obbligo di offerta in caso di bisogno

Riguardo al cpv. 1: dal punto di vista del contenuto, questo capoverso corrisponde all'art. 27 cpv. 1 della legge scolastica. Nella presente ordinanza viene tuttavia ricordato questo principio, che obbliga gli enti scolastici a offrire in caso di bisogno ulteriori strutture diurne (per ulteriori dettagli relativi al bisogno vedi cpv. 2). Questa disposizione sull'obbligo di offerta non impedisce agli enti scolastici di offrire strutture diurne anche quando non è dato il bisogno conformemente all'art. 6 cpv. 2. Le offerte di assistenza hanno diritto a contributi anche in questo caso.

Riguardo al cpv. 2: gli enti scolastici sono tenuti a organizzare un'unità di assistenza se i titolari dell'autorità parentale di otto allievi lo desiderano. Il rilevamento del bisogno avviene sempre per una determinata unità di assistenza, i cui contenuti, orari e luogo sono stabiliti dall'ente scolastico. Il bisogno deve essere dato per sede scolastica.

L'esempio seguente illustra il principio dell'obbligo di offerta: se tre allievi desiderano un'assistenza pomeridiana dalle 14.00 alle 15.00, nove allievi dalle 15.00 alle 16.00 e cinque dalle 16.00 alle 17.00, esiste l'obbligo di offrire assistenza pomeridiana solo dalle 15.00 alle 16.00. Non vi è invece obbligo di offrire unità di assistenza dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 16.00 alle 17.00. Come menzionato al cpv. 1, gli enti scolastici in questione sono tuttavia liberi di offrire comunque queste unità di assistenza.

Riguardo al cpv. 3: questo capoverso precisa l'accertamento del bisogno. Il bisogno viene accertato ogni anno, entro un termine prestabilito. Iscrizioni pervenute dopo questo termine o annullamenti comunicati in un secondo momento possono sì essere considerati, non influiscono tuttavia sul risultato determinante per l'obbligo di offerta.

Esempio: i titolari dell'autorità parentale di otto allievi hanno iscritto questi ultimi all'assistenza sul mezzogiorno. In seguito, il padre di un'allieva comunica all'ente scolastico che il prossimo anno scolastico sua figlia non frequenterà l'assistenza sul mezzogiorno. Se questo accade dopo la scadenza del termine per l'accertamento del bisogno, l'ente scolastico non può più considerare questa rinuncia. In altre parole, il bisogno accertato di otto allievi vale anche se alla fine partecipano solo sette allievi. In questo esempio, l'ente scolastico sarebbe obbligato a offrire l'assistenza sul mezzogiorno. Inversamente, l'obbligo di assistenza non è dato se il bisogno accertato ammonta a soli sette allievi e se i titolari dell'autorità parentale di un ottavo allievo comunicano il bisogno dopo la scadenza del termine.

Riguardo al cpv. 4: la pubblicazione delle offerte di assistenza alla quale gli enti scolastici devono procedere due mesi prima dell'inizio delle lezioni permette ai titolari dell'autorità parentale di pianificare il prossimo anno scolastico. Lo svantaggio di questa regolamentazione consiste nel fatto che al momento dell'accertamento del bisogno i titolari dell'autorità parentale non conoscono ancora il nuovo piano delle lezioni definitivo. Non si tratta di un problema grave, tanto più che per quanto riguarda l'assistenza sul mezzogiorno non è necessario conoscere il piano settimanale delle lezioni e per quanto riguarda l'assistenza mattutina o pomeridiana i titolari dell'autorità parentale possono segnalare i propri bisogni indipendentemente dal piano delle lezioni. Inoltre, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari il problema è relativizzato dagli orari fissi mattutini. Risultano problematiche unicamente le situazioni nelle quali ad esempio un allievo di scuola elementare ha di nuovo lezione

solo alle 15.00. Senza conoscere il piano delle lezioni, i titolari dell'autorità parentale non possono prevedere il bisogno di un'assistenza pomeridiana dalle 14.00 alle 15.00. In questi casi probabilmente piuttosto rari, gli enti scolastici dovranno procedere con la necessaria accortezza e trovare soluzioni non burocratiche (p.es. secondo accertamento del bisogno dopo la distribuzione del piano delle lezioni per gli orari marginali).

Art. 7 Periodo per l'obbligo di offerta

Riguardo alla lett. b: con giorni festivi sono intesi i giorni festivi secondo il diritto federale, cantonale e il rispettivo diritto comunale conformemente all'art. 20a cpv. 1 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro; RS 822.11), nonché all'art. 2 cpv. 1 lett. b e all'art. 3 della legge cantonale sui giorni di riposo pubblici del 22 settembre 1985 (legge sui giorni di riposo; CSC 520.100).

Art. 8 Competenza degli enti scolastici

Riguardo al cpv. 1: gli enti scolastici sono competenti per l'esercizio delle ulteriori strutture diurne. L'esercizio delle ulteriori strutture diurne comprende ad esempio il finanziamento, l'organizzazione e la garanzia della qualità delle offerte di assistenza, l'assunzione e la conduzione dei collaboratori, la stipulazione di contratti d'assicurazione, nonché la responsabilità per un'attuazione conforme alla legge.

Art. 9 Competenza dell'Ufficio

cpv. 2 lett. a e b: il compito di vigilanza spetta all'USPS. L'Ufficio delega la vigilanza all'Ispettorato, che valuta periodicamente le scuole popolari (art. 72 cpv. 1 lett. b ordinanza scolastica) e che dispone di vaste conoscenze sia in ambito pedagogico, sia per quanto riguarda la valutazione. L'Ispettorato dispone inoltre già di strutture sotto forma di cinque ispettorati di distretto presso i quali lavorano complessivamente 16 ispettori. Queste sinergie vanno sfruttate.

L'Ispettorato è anche responsabile per la verifica delle condizioni di riconoscimento e dell'accertamento del bisogno. Queste verifiche vengono effettuate in occasione della valutazione periodica delle scuole popolari. Vengono così meno due compiti amministrativi molto onerosi: da un lato, per la vigilanza sulle strutture diurne risulta super-

flua un'autorità separata come prevista nell'art. 5 cpv. 2 della legge sull'assistenza ai bambini. D'altro lato, gli enti scolastici e il Cantone evitano un maggiore onere amministrativo e di personale per il riconoscimento delle offerte di assistenza.

cpv. 2 lett. c: nell'art. 6 cpv. 2, la legge sull'assistenza ai bambini stabilisce che l'ente scolastico è tenuto a partecipare ai costi standard perlomeno nella stessa misura del Cantone. Poiché l'ordinanza sulle strutture diurne non richiede agli enti scolastici un conteggio annuale dettagliato relativo alle loro spese, bensì lavora con delle forfettarie pro capite (vedi spiegazioni relative all'art. 13), questa direttiva deve essere esaminata in altro modo. L'USPS richiede perciò ogni quattro anni agli enti scolastici un conteggio dettagliato delle loro spese effettive. In questo modo è possibile esaminare innanzitutto se i costi standard stabiliti dal Cantone debbano essere adeguati e secondariamente se gli enti scolastici vi partecipano almeno in pari misura del Cantone.

Art. 10 Riconoscimento delle offerte di assistenza

Riguardo al cpv. 2: il contenuto di questa disposizione risulta *e contrario* dall'art. 2a cpv. 1 della legge sull'assistenza ai bambini riveduto indirettamente con la revisione totale della legge scolastica. Le condizioni per il riconoscimento delle offerte di assistenza sono derivate dai requisiti previsti per gli offerenti privati dall'art. 9 della legge sull'assistenza ai bambini. Siccome gli enti scolastici soddisfano tuttavia già alcune di queste condizioni in quanto enti di diritto pubblico, il riconoscimento viene già concesso se a) i servizi vengono prestati su base di pubblica utilità e sono accessibili al pubblico; d) viene garantita un'assistenza sufficiente e qualificata in locali adeguati; f) vengono applicate le tariffe approvate.

Riguardo alla lett. f: Per essere approvate, le tariffe devono soddisfare le direttive degli art. 14 segg. dell'ordinanza sulle strutture diurne. L'approvazione delle nuove tariffe avviene con il riconoscimento delle offerte di assistenza (art. 12).

Art. 11 Procedura di riconoscimento

La procedura di riconoscimento prevede che gli enti scolastici debbano inoltrare una domanda all'Ufficio per il primo riconoscimento delle loro offerte di assistenza. L'Ufficio decide in merito al riconoscimento sulla base della documentazione richiesta al cpv. 3.

In occasione della valutazione da parte dell'Ispettorato vengono esaminati i presupposti per il riconoscimento delle offerte di assistenza. In questa circostanza, l'ente scolastico deve presentare la documentazione menzionata al cpv. 3. Sulla base dei risultati della verifica, l'Ufficio decide in merito al rinnovo del riconoscimento per al massimo quattro anni.

Riguardo al cpv. 3 lett. d: le direttive concernenti la protezione dei dati rinviano all'art. 2 cpv. 2 della legge cantonale sulla protezione dei dati del 10 giugno 2001 (LCPD; CSC 171.100), che a sua volta dichiara applicabile la legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1). Nel rispetto di queste direttive, la comunicazione delle qualifiche dei collaboratori non presenta problemi dal punto di vista della protezione dei dati.

Art. 12 Approvazione delle tariffe

Gli art. 7 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. f della legge sull'assistenza ai bambini prevedono un'approvazione delle tariffe per i titolari dell'autorità parentale. Il legislatore non precisa quando e con quale frequenza debba avvenire questa approvazione. Siccome gli enti scolastici sono corporazioni di diritto pubblico e non organizzazioni private, non è necessario un controllo che vada oltre la vigilanza secondo la legge scolastica. Con il riconoscimento delle offerte di assistenza si considerano perciò approvate anche le tariffe per i contributi dei titolari dell'autorità parentale, purché rientrino nei limiti previsti dall'art. 14 dell'ordinanza sulle strutture diurne. Se le tariffe devono essere adeguate tra una valutazione della scuola e l'altra, gli enti scolastici informano l'USPS, con il conteggio annuale secondo l'art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza sulle strutture diurne, in merito alla futura modifica delle tariffe e allegano il regolamento tariffario attuale e quello futuro. Il nuovo regolamento tariffario è considerato approvato con il pagamento dei contributi cantonali.

Art. 13 Contributi cantonali

Riguardo ai cpv. 1 – 3: la base giuridica per i contributi cantonali è costituita dall'art. 6 della legge sull'assistenza ai bambini. Questo articolo può però essere applicato per analogia solo parzialmente o in forma modificata, poiché in questo punto la natura delle strutture diurne diverge radicalmente da quella dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Come spiegato nell'introduzione, l'esercizio di

ulteriori strutture diurne non è di responsabilità di offerenti privati, bensì è di competenza degli enti scolastici. Il Cantone e i titolari dell'autorità parentale versano quindi contributi agli enti scolastici.

Conformemente all'art. 27 cpv. 1 della legge scolastica, contrariamente a quanto avviene per le offerte di assistenza complementare alla famiglia, per le strutture diurne i posti di assistenza aventi diritto a contributi non vengono stabiliti dal Cantone, bensì sono determinati dal bisogno. Se questo bisogno esiste, gli enti scolastici sono tenuti a organizzare l'offerta di assistenza e il Cantone è tenuto a partecipare finanziariamente. Non è perciò necessario che il Cantone stabilisca previamente il numero di posti di assistenza.

La richiesta di un conteggio dettagliato agli enti scolastici, come nel caso di offerenti privati, è contraria alla natura del rapporto tra Cantone e comuni. Come in altri settori, il Cantone richiede un conteggio che gli permetta di calcolare il suo contributo. Non è per contro necessario un conteggio dettagliato.

Poiché non si giustifica un conteggio dettagliato, non deve essere ricalcolato annualmente nemmeno il contributo percentuale ai costi standard. L'ordinanza sulle strutture diurne prevede perciò contributi forfetari pro capite che si situano tra il 15 e il 25 per cento dei costi standard stabiliti dal Cantone (art. 6 legge sull'assistenza ai bambini).

Le forfetarie che il Cantone versa agli enti scolastici conformemente al cpv. 2, si basano sui costi standard rilevati nel 2012 dall'Ufficio cantonale del servizio sociale per le offerte complementari alla famiglia. I costi standard medi per offerte complementari alla famiglia ammontano a 9.05 franchi all'ora. Con l'aliquota contributiva per le offerte esistenti, pari al 20 per cento, ne risulta una forfetaria arrotondata di 2 franchi per unità di assistenza mattutina o pomeridiana. La forfetaria per l'assistenza sul mezzogiorno è calcolata sulla base della durata media di questa assistenza, ovvero 1,5 ore. Ne risulta una forfetaria di 3 franchi per l'assistenza sul mezzogiorno.

Vengono fatturate sempre unità di assistenza intere (ovvero arrotondate a ore intere); un'unità di assistenza conformemente all'art. 2 lett. d dell'ordinanza sulle strutture diurne ammonta ad almeno 30 minuti.

Riguardo al cpv. 4: trattandosi di importi relativamente modesti, un adeguamento annuo delle forfetarie al rincaro è poco pratico per tutti gli interessati. La regolamentazione prevista consente una procedura amministrativamente sensata per l'adeguamento delle forfetarie al rincaro.

Art. 14 Contributi dei titolari dell'autorità parentale

Riguardo al cpv. 1: conformemente all'art. 15 della legge scolastica, gli enti scolastici possono riscuotere dai titolari dell'autorità parentale contributi per vitto e offerte di assistenza nel quadro delle ulteriori strutture diurne.

Riguardo al cpv. 2: come l'art. 9 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulle strutture diurne, questo capoverso ha lo scopo di attuare il principio conformemente all'art. 6 cpv. 2 della legge sull'assistenza ai bambini, secondo il quale l'ente scolastico deve partecipare ai costi standard perlomeno nella stessa misura del Cantone. Se nel corso della verifica periodica del conteggio dei costi conformemente all'art. 9 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulle strutture diurne l'USPS constata che il Cantone versa contributi superiori a quelli di un ente scolastico, con questo capoverso dispone di una base per procedere a un adeguamento. In virtù di questo capoverso, l'USPS può inoltre invitare l'ente scolastico in questione a ridurre proporzionalmente i contributi dei titolari dell'autorità parentale, se esiste una sproporzione tra la ripartizione dei costi conformemente all'art. 6 cpv. 2 della legge sull'assistenza ai bambini.

Riguardo al cpv. 3: l'art. 7 cpv. 1 della legge sull'assistenza ai bambini prescrive imperativamente che le tariffe dei titolari dell'autorità parentale devono essere graduate secondo la capacità economica dei titolari dell'autorità parentale. Anche gli enti scolastici possono stabilire lo stesso principio per le offerte nel quadro della presente ordinanza. A seconda delle condizioni locali, un obbligo generale può tuttavia provocare un onere amministrativo sproporzionato, motivo per cui si deve rinunciare a un tale obbligo.

3. "Buona legislazione"

La presente ordinanza tiene conto delle direttive per la buona legiferazione (cfr. decreto governativo del 16 novembre 2010, protocollo n. 1070).

Il Governo decreta:

1. Viene emanata l'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (ordinanza sulle strutture diurne).
2. Comunicazione a: Cancelleria dello Stato per la pubblicazione nella Collezione ufficiale delle leggi cantonali e nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese; agli enti responsabili della scuola popolare e della scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni (con lettera separata; da parte dell'USPS); Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signora Gabriela Aschwanden, presidente, Via Calanda 23, 7013 Domat/Ems; Insegnanti Grigioni, signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Associazione delle direttrici e dei direttori scolastici dei Grigioni, signor Eugen Huber, presidente, 7076 Parpan; Dipartimento dell'economia pubblica e socialità; Ufficio del servizio sociale; Controllo delle finanze; Dipartimento delle finanze e dei comuni; Finanze & Controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport (in forma elettronica); Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.